

Condizioni Generali di Fornitura

Disposizioni di carattere generale

Le presenti Condizioni Generali (di seguito, "CG") disciplinano in linea generale il rapporto contrattuale tra **Wintech Spa** (P. IVA: 01356530285 – N. REA PD-206425 di Padova), con sede legale a Padova (PD) (35127), in Via Vigovonese, n. 79/B, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito, "FORNITORE") ed i propri Clienti (di seguito, singolarmente, "CLIENTE"), come meglio identificati nel MODULO IDENTIFICATIVO CLIENTE (di seguito, "MIC") allegato al CONTRATTO.

Le CG saranno integrate da specifici contratti (di seguito, "CONTRATTO" o "CONTRATTI"), in considerazione del particolare oggetto del rapporto contrattuale instaurato tra il FORNITORE ed il CLIENTE.

Indice

ART. 1 – STRUTTURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 2 – OGGETTO

ART. 3 – OBBLIGHI, DICHIARAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

ART. 4 – OBBLIGHI, DICHIARAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ A CARICO DEL FORNITORE

ART. 6 – DURATA

ART. 7 – RECESSO

ART. 8 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI COME REFERENZA

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

ART. 11 – CLASUOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 12 – CLAUSOLA PENALE

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI – CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE

ART. 15 – RECLAMI

ART. 16 – COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

ART. 17 – MODIFICHE ALLE CG

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 19 – SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

ART. 20 – CESSAZIONE EFFICACIA CG E RAPPORTI CON I SINGOLI CONTRATTI

ART. 21 – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

ART. 22 – GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

Definizioni

CLIENTE: soggetto – identificato nel MIC – a favore del quale il FORNITORE svolgerà l'attività individuata nel CONTRATTO.

CODICE PRIVACY: D.lgs. 30.06.2013, n. 196 – Codice in materia di trattamento dei dati personali, come integrato da regolamento GDPR.

CONDIZIONI GENERALI (CG): disposizioni di carattere generale che disciplinano il rapporto contrattuale tra FORNITORE e CLIENTE.

FORNITORE: il soggetto che, anche attraverso propri partner, fornisce i servizi o i prodotti. Nel caso, WINTeCH, come sopra identificata.

MODULO IDENTIFICATIVO CLIENTE (MIC): allegato al CONTRATTO contenente le informazioni necessarie ad identificare il Cliente.

Winning Technologies Spa

Via Vigovonese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Sede certificata
ISO 9001
ISO/IEC 27001

Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601

PRODOTTI: beni materiali/immateriali, di proprietà/nella legittima disponibilità del FORNITORE, che potranno essere oggetto dei singoli CONTRATTI.

REGOLAMENTO GDPR: Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

SERVIZI: attività che saranno svolte dal FORNITORE e che potranno essere oggetto dei singoli CONTRATTI.

SISTEMA DEL CLIENTE: insieme delle apparecchiature e risorse informatiche (hardware e software del CLIENTE che potranno essere oggetto di attività del FORNITORE in esecuzione dei singoli CONTRATTI.

SISTEMA DEL FORNITORE: insieme delle apparecchiature e risorse informatiche (hardware e software) (di proprietà del FORNITORE o di terzi ed utilizzate dal FORNITORE), attraverso le quali il FORNITORE svolge le attività di propria competenza, anche nei rapporti con i CLIENTI.

ART. 1 – Struttura del rapporto contrattuale

- 1.1 Il rapporto contrattuale tra le Parti è costituito dalle CG, dai relativi allegati, da singoli CONTRATTI e dai relativi allegati di questi ultimi.
- 1.2 Salvo che sia diversamente disposto, le previsioni dei singoli CONTRATTI prevarranno rispetto a quelle previste nelle CG.
- 1.3 Sono allegati alle CG – a formarne parte integrante ed essenziale – i seguenti documenti:
 - 1.3.1 Informativa ex art. 13 del REGOLAMENTO GDPR, disponibile al seguente indirizzo [Privacy](#).

ART. 2 – Oggetto

- 2.1 Le CG disciplinano in linea generale le attività che il FORNITORE svolgerà nei confronti del CLIENTE.
- 2.2 Le CG saranno integrate dai singoli CONTRATTI, in funzione dello specifico oggetto nel rapporto contrattuale instaurato tra FORNITORE e CLIENTE. In particolare, i predetti rapporti potranno consistere nella fornitura di:
 - 2.2.1 servizi (di seguito, “SERVIZI”),
 - 2.2.2 prodotti (di seguito, “PRODOTTI”).
- 2.3 I SERVIZI potranno essere resi:
 - 2.3.1 direttamente dal FORNITORE,
 - 2.3.2 dal FORNITORE, ricorrendo a propri partner.
- 2.4 I PRODOTTI potranno essere:
 - 2.4.1 di proprietà del FORNITORE o di terzi,
 - 2.4.2 materiali o immateriali,
 - 2.4.3 alienati o concessi in uso per un tempo determinato.

ART. 3 – Obblighi, dichiarazioni e responsabilità del Cliente

- 3.1 Il CLIENTE si impegna:
 - 3.1.1 ad eseguire tutte le prestazioni a proprio carico secondo buona fede, lealtà e correttezza;
 - 3.1.2 a fornire tempestivamente, concretamente ed attivamente tutta la collaborazione che dovesse essere necessaria;
 - 3.1.3 provvedere tempestivamente ad ogni attività posta a proprio carico, e, in particolare, a corrispondere ogni somma dovuta al FORNITORE;
 - 3.1.4 fornire tutte le informazioni, dichiarazioni e documentazione necessarie/utili e/o richieste dal FORNITORE, dichiarando e garantendone la completezza, correttezza, veridicità ed aggiornamento, a provvedere tempestivamente ed integralmente al pagamento degli importi posti a proprio carico.
- 3.2 Il CLIENTE riconosce che il FORNITORE è un soggetto idoneo a ed in grado di rendere le attività che potranno essere oggetto dei singoli CONTRATTI, anche in relazione alla professionalità, alla

Winning Technologies Spa

Via Vigonovese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Sede certificata
ISO 9001
ISO/IEC 27001

Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601

competenza tecnica, operativa, alla struttura organizzativa ed alle capacità economiche e finanziarie, anche con particolare riferimento ai profili della sicurezza.

- 3.3 Il CLIENTE dichiara e garantisce che:
 - 3.3.1 i beni ed i luoghi che potranno essere oggetto dell'attività del FORNITORE, ovvero in relazione ai quali o nei quali il FORNITORE dovrà eseguire la propria attività sono conformi alla normativa vigente;
 - 3.3.2 il soggetto che sottoscrive i contratti è munito di tutti i poteri e le autorizzazioni necessarie.
- 3.4 Il CLIENTE prende atto ed accetta che:
 - 3.4.1 tutte le informazioni, dichiarazioni e documentazione e, nel caso, le condotte assunte, avranno rilevanza essenziale per il FORNITORE, essendo idonee, tra l'altro, anche a condizionare scelte e condotte che quest'ultimo dovrà adottare;
 - 3.4.2 le risultanze del SISTEMA possano essere impiegate come prova nei rapporti FORNITORE - CLIENTE.
- 3.5 Il CLIENTE sarà ritenuto responsabile:
 - 3.5.1 di ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, anche in capo a terzi, derivante, direttamente o indirettamente, da tutte le dichiarazioni, informazioni, documentazione rese al o messe a disposizione del FORNITORE ovvero scelte e condotte poste in essere,
 - 3.5.2 di ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, anche in capo a terzi, derivante, direttamente o indirettamente, del mancato rispetto, anche temporaneo o parziale, della normativa vigente in relazione ai beni o ai luoghi di cui all'art. 3.3.1.
- 3.6 Il CLIENTE concede al FORNITORE ogni autorizzazione/consenso necessario al fine di svolgere le attività previste nel CONTRATTO, in tutto o in parte, anche presso i locali di proprietà ovvero nella legittima disponibilità (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: accesso a locali, accesso a banche dati ecc.).
- 3.7 Il CLIENTE dichiara di essere consapevole ed accetta, prestando espressamente il proprio consenso e rilasciando ogni autorizzazione necessaria al FORNITORE affinché quest'ultimo si avvalga, sotto la propria direzione, controllo e responsabilità, dell'ausilio di consulenti / partner esterni.
- 3.8 Il CLIENTE riconosce espressamente al FORNITORE la facoltà di individuare, modificare, anche in corso di vigenza dei singoli CONTRATTI, il proprio partner competente per fornire (in tutto o in parte) i PRODOTTI/SERVIZI oggetto dei singoli CONTRATTI.

ART. 4 – Obblighi, dichiarazioni e responsabilità del Fornitore

- 4.1 Il FORNITORE si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a proprio carico secondo buona fede, lealtà e correttezza.
- 4.2 Il FORNITORE dichiara e garantisce di essere un soggetto idoneo a ed in grado di rendere le attività che potranno essere oggetto dei singoli CONTRATTI, anche in relazione alla professionalità, alla competenza tecnica, operativa, alla struttura organizzativa ed alle capacità economiche e finanziarie, anche con particolare riferimento ai profili della sicurezza e di possedere tutte le autorizzazioni, permessi o licenze necessarie.
- 4.3 Il FORNITORE metterà a disposizione del CLIENTE PRODOTTI o SERVIZI aggiornati, conformi alla normativa vigente ed adeguati alle esigenze ed alla struttura del CLIENTE, così come individuate in base alle dichiarazioni ed alla documentazione rese al o messe a disposizione del FORNITORE prima della sottoscrizione del CONTRATTO o successivamente nel corso della sua esecuzione.

ART. 5 – Modalità di esecuzione delle attività a carico del Fornitore

- 5.1 L'erogazione dei SERVIZI potrà avvenire mediante:
 - 5.1.1 connessione remota ed accesso al SISTEMA del CLIENTE da postazioni di lavoro del FORNITORE esterne al SISTEMA del CLIENTE,
 - 5.1.2 accesso diretto al SISTEMA del CLIENTE da postazioni interne alla struttura del CLIENTE o in ogni caso sotto il suo controllo, in locali indicati dal CLIENTE, di sua proprietà ovvero nella sua legittima disponibilità.

Winning Technologies Spa

Via Vigonovese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601

ART. 6 – Durata

- 6.1 Le CG avranno durata per tutta la durata del CONTRATTO.
- 6.2 I singoli CONTRATTI potranno avere durate diverse.

ART. 7 – Recesso

- 7.1 Le PARTI potranno recedere dai contratti soltanto per giusta causa o giustificato motivo, con un preavviso di 90 (novanta) giorni, secondo le modalità di cui all'art. 7.3.
- 7.2 Il FORNITORE potrà inoltre recedere dai contratti senza obbligo di preavviso e con effetto immediato nelle seguenti ipotesi:
 - 7.2.1 il CLIENTE sia sottoposto a procedure esecutive, concorsuali (escluso il fallimento) o simili o sia posta in liquidazione;
 - 7.2.2 il CLIENTE o il legale rappresentante o i Soci siano sottoposti a procedimenti penali o amministrativi, ovvero destinatari di misure cautelari o interdittive o simili, anche in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 - 7.2.3 mutamento della compagine sociale del CLIENTE o trasferimento di sede.
- 7.3 Il diritto di recesso si esercita mediante invio di specifica comunicazione scritta a mezzo PEC, secondo quanto previsto dall'art. 13.2.

ART. 8 – Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione

- 8.1 A fronte dei servizi ricevuti in base ai singoli CONTRATTI, il CLIENTE dovrà versare al FORNITORE i corrispettivi ivi quantificati, secondo le modalità e con le tempistiche ivi previsti.
- 8.2 In mancanza di preventivo e diverso accordo scritto, ogni pagamento dovrà essere effettuato a mezzo ricevuta bancaria, appoggiata presso la Banca indicata dal CLIENTE entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 8.3 Il CLIENTE è consapevole che l'obbligo del pagamento degli importi dovuti (nel rispetto di modalità e tempistiche) non è condizionato dalla trasmissione/ricezione del relativo documento fiscale ma dalle relative scadenze.
- 8.4 In caso di ritardato o mancato pagamento (integrale o parziale), oltre agli altri rimedi previsti dalla legge o dal CONTRATTO, si applicherà il D.lgs. 231/2002 e s.s.m.m. in materia di ritardo nei pagamenti delle obbligazioni commerciali.
- 8.5 Per nessun motivo, anche nel caso di eventuali contestazioni, il CLIENTE potrà sospendere (in tutto o in parte) i pagamenti dei corrispettivi pattuiti.
- 8.6 Il CLIENTE prende atto ed accetta che la documentazione fiscale a giustificazione dei corrispettivi pattuiti potranno essere inviate anche in formato “.pdf” in allegato a comunicazioni via mail, anche ordinaria.
- 8.7 Nel caso di cui all'art. 8.6, il CLIENTE:
 - 8.7.1 presta il proprio consenso e concede ogni autorizzazione sin d'ora e per allora e per ogni invio in base alla normativa vigente a tale modalità di emissione/trasmissione;
 - 8.7.2 dichiara ed accetta che il documento è stato validamente emesso e trasmesso,
 - 8.7.3 dichiara di essere consapevole che il relativo documento dovrà essere considerato analogico e, in quanto tale, adeguatamente trattato (stampa, conservazione ecc.), assumendosene ogni relativo onere e responsabilità e manlevando integralmente il FORNITORE da ogni eventuale ulteriore obbligo o responsabilità,
 - 8.7.4 accetta che ai fini della determinazione della data di invio/emissione del documento farà fede quella risultante dal sistema informativo del FORNITORE, a prescindere dalla effettiva ricezione.
- 8.8 Nel caso in cui il contratto preveda un corrispettivo su servizi annuali, per gli anni successivi al primo, tale canone varierà in misura corrispondente alla variazione positiva dell'indice ISTAT dei prezzi, calcolata con riferimento al terzultimo mese di ogni annualità contrattuale.

Winning Technologies Spa

Via Vigonovese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Sede certificata
ISO 9001
ISO/IEC 27001

Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601

ART. 9 – Autorizzazione all'utilizzo dei segni distintivi come referenza

- 9.1 il CLIENTE autorizza il FORNITORE a titolo gratuito ad utilizzare il proprio nome (denominazione commerciale, ragione sociale ecc.) ed il proprio logo o marchio come referenza su tutti i canali promozionali e di comunicazione adottati dal FORNITORE (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: siti internet, profili sui Social Network, brochure, presentazioni in Convegni), per tutta la durata delle CG.
- 9.2 Nel momento in cui il CONTRATTO dovesse venire meno, per qualsiasi motivo, l'autorizzazione di cui all'art. 9.1 dovrà considerarsi valida ed efficace. si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, alle medesime condizioni, anche per il periodo successivo in mancanza di diversa espressa dichiarazione scritta contraria.
- 9.3 Ove il CLIENTE intenda non concedere al FORNITORE ovvero revocare / limitare l'utilizzo di cui all'art. 9.1, dovrà provvedere ad inviare specifica comunicazione scritta a mezzo PEC, in base a quanto previsto dall'art. 16.

ART. 10 – Obbligo di riservatezza

- 10.1 Per tutta la durata delle CG, le PARTI si impegnano a mantenere riservate ed a non divulgare, diffondere, condividere – direttamente o indirettamente – in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento notizie, informazioni o documentazione che abbiano natura confidenziale e/o riservata, di cui siano venute a conoscenza ovvero entrate in possesso in conseguenza dell'esecuzione delle CG o dei singoli CONTRATTI, fatto salvo quanto necessario/opportuno per darvi esecuzione.
- 10.2 Non si considerano riservate le informazioni nel caso in cui Parte Ricevente sia in grado di dimostrare che le informazioni in questione:
- 10.2.1 siano o divengano di pubblico dominio, senza che vi sia stata alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalla Parte Ricevente; e/o
- 10.2.2 siano conosciute dalla Parte Ricevente prima della data in cui le Informazioni Riservate sono state ricevute (come specificato nelle premesse); e/o
- 10.2.3 siano ricevute da un Terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Riservate e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza nei riguardi della Parte Dichiarante; e/o
- 10.2.4 siano obbligatoriamente rivelate in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui non si possa legittimamente opporre rifiuto; e/o
- 10.2.5 siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate.
- 10.3 Eventuali prescrizioni più restrittive dovranno risultare da preventivo documento scritto, sottoscritto da entrambe le PARTI.

ART. 11 – Clausola risolutiva espressa

- 11.1 Fatti salvi i rimedi previsti dalla legge e dal CONTRATTO, compreso il risarcimento del danno, il Fornitore avrà la facoltà di considerare risolto il CONTRATTO nel caso in cui il CLIENTE violi anche soltanto uno dei seguenti articoli:
3.1, 3.3, 8.2, 10.1, 14.8, 19.1.
- 11.2 Fatto salvo quanto risposto dal successivo art. 11.3, in caso di violazione anche ad uno soltanto degli obblighi individuati dall'art. 11.1, il FORNITORE potrà dichiarare di avvalersi della presente clausola mediante specifica dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tale caso, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto a fronte della semplice dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 1456, co. 2 c.c.
- 11.3 Senza alcun pregiudizio per la facoltà di cui al precedente punto ed a parziale deroga di quanto ivi previsto, in caso di violazione anche ad uno soltanto degli obblighi individuati dall'art. 11.1, il FORNITORE potrà decidere di inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere a mezzo PEC, anche

ai sensi dell'art. 1454 c.c. In mancanza, di tempestivo ed integrale adempimento, il CONTRATTO si intenderà risolto, anche ai sensi dell'art. 1454, co. 3 c.c.

- 11.4 In ogni caso, gli inadempimenti indicati nell'art. 11.1 devono ritenersi importanti avuto riguardo all'interesse del FORNITORE e comunque di non scarsa importanza e tali da menomare la fiducia del FORNITORE nell'esattezza dei successivi adempimenti.

ART. 12 – Clausola penale

- 12.1 Fatti salvi i rimedi previsti dalla legge, dalle CG e dai singoli CONTRATTI, nonché il maggior danno, il FORNITORE si riserva la facoltà di prevedere nei singoli CONTRATTI il proprio diritto a pretendere dal CLIENTE, il pagamento di specifici importi, nel caso in cui il CLIENTE violi una specifica previsione ivi contenuta, per ogni singola violazione, a titolo di penale e per parziale, ritardo o inesatto adempimento all'obbligo di porre rimedio oggetto di contestazione.

ART. 13 – Cessione del contratto

- 13.1 È espressamente vietato al CLIENTE di cedere in tutto o in parte il CONTRATTO, ovvero i diritti che ne derivano, in mancanza del preventivo consenso scritto del FORNITORE.
- 13.2 Il FORNITORE è sin d'ora autorizzato a cedere il CONTRATTO ivi incluse le CG, in tutto o in parte a terzi. A tale riguardo, il FORNITORE provvederà esclusivamente a darne comunicazione al CLIENTE a mezzo PEC, secondo quanto previsto dall'art. 16 ed indicando gli estremi identificativi del soggetto a cui il CONTRATTO sarà ceduto. Entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il CLIENTE dovrà espressamente dichiarare di non accettare la cessione, recedendo il CONTRATTO, ai sensi dell'art. 7, fermi restando in ogni caso gli obblighi sorti/scaduti alla data in cui la cessione avrà efficacia. In mancanza, la cessione si intenderà integralmente accettata dal CLIENTE, che dovrà fornire tutta la collaborazione necessaria.
- 13.3 Le PARTI si danno reciprocamente atto che non costituiscono cessione ai fini del presente articolo i casi in cui il FORNITORE dovesse cedere il CONTRATTO a società controllate, controllanti o collegate, anche di fatto, che subentreranno automaticamente nel CONTRATTO medesimo; il CLIENTE presta ora e per allora ogni relativa autorizzazione.

ART. 14 – Sospensione e interruzione dei servizi – Caso fortuito, forza maggiore

- 14.1 Fatti salvi i casi di urgenza o l'imposizione di obblighi da parte di terzi, il FORNITORE si riserva la facoltà di sospendere in tutto o in parte, uno o più SERVIZI attivati dal CLIENTE – con espressa riserva di adottare anche tutte le iniziative per la tutela dei propri diritti e per l'eventuale risarcimento dei danni e senza che tale esercizio possa costituire rinuncia ai propri diritti, né implicita o parziale – nel caso in cui:
- 14.1.1 dovesse rilevare in qualunque modo, anche su segnalazione di terzi, un utilizzo di un SERVIZIO da parte del CLIENTE improprio, illecito o comunque non conforme alla legge ed alle CG ovvero ai singoli CONTRATTI;
- 14.1.2 dovesse ricevere da parte delle autorità competenti indicazioni di un utilizzo di un SERVIZIO da parte del CLIENTE improprio, illecito o comunque non conforme alla legge;
- 14.1.3 il CLIENTE dovesse risultare inadempiente agli obblighi di pagamento dei corrispettivi pattuiti per 2 (due) scadenze anche non consecutive, ovvero oltre il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento.
- 14.2 Ove il FORNITORE intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 14.1, dovrà darne preventiva comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo PEC. Decorso 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo senza che il CLIENTE abbia provveduto a porre rimedio integralmente alle situazioni di cui all'art. 14.1, il FORNITORE potrà procedere a sospendere – a propria insindacabile discrezione – in tutto o in parte uno o più SERVIZI attivati dal CLIENTE.
- 14.3 Nel caso di cui all'art. 14.2, il FORNITORE ripristinerà il SERVIZIO decorso 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ripristino della situazione che ha provocato la propria condotta da parte del CLIENTE e, in ogni caso, dall'effettivo ripristino.

Winning Technologies Spa

Via Vigonovese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Sede certificata
ISO 9001
ISO/IEC 27001

Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601

- 14.4 Il CLIENTE prende atto ed accetta integralmente che uno o più SERVIZI attivati possano interrompersi – integralmente o parzialmente – per caso fortuito, per caso di forza maggiore, per ragioni di qualsivoglia natura non imputabili al FORNITORE. Il FORNITORE, per quanto possibile, informerà il CLIENTE delle prevedibili interruzioni.
- 14.5 Nel caso di cui all'art. 14.4, il FORNITORE si adopererà per tenere aggiornato il CLIENTE e per provvedere – per quanto di propria competenza – a risolvere il problema ed a ripristinare il servizio.
- 14.6 In nessun caso l'interruzione/sospensione del SERVIZIO ai sensi del presente articolo potrà essere considerata inadempimento del FORNITORE, né il FORNITORE potrà essere ritenuto responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole di qualsiasi natura (patrimoniale e non patrimoniale), per l'intera durata fino al ripristino, che il CLIENTE o terzi dovessero subire, direttamente o indirettamente connesso.
- 14.7 Il CLIENTE espressamente rinuncia ad ogni eventuale contestazione o azione in tale senso.
- 14.8 Nel caso in cui, una volta sospeso il SERVIZIO ai sensi dell'art. 14.2, il CLIENTE non dovesse porre rimedio integralmente alle situazioni di cui all'art. 14.1, entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla sospensione, il FORNITORE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO, secondo quanto previsto dall'art. 11.

ART. 15 – Reclami

- 15.1 Nel caso in cui il CLIENTE dovesse sollevare una contestazione nei confronti del FORNITORE in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione delle CG o dei singoli CONTRATTI, dovrà predisporre – a pena di decadenza – una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, a mezzo PEC, indicandone specificatamente e nel dettaglio contenuti e motivazioni, attivando la procedura di RECLAMO entro il termine indicato nel CONTRATTO.
- 15.2 Le PARTI si danno reciprocamente atto che nell'ambito della procedura di RECLAMO si comporteranno secondo buona fede, lealtà e correttezza, al fine di addivenire ad una ragionevole soluzione del problema. In tale contesto, potranno farsi assistere anche da professionisti o consulenti esterni.
- 15.3 Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 15.1, il FORNITORE darà conferma di avvenuta ricezione al CLIENTE, anche mediante sistemi di risposta automatica.
- 15.4 Il FORNITORE, previa eventuale breve e sommaria istruttoria, prenderà contatto con il CLIENTE, al fine di ricevere ulteriori informazioni ovvero provare a risolvere il problema.
- 15.5 Ad ogni modo, il FORNITORE si impegna a dare un riscontro definitivo dal proprio punto di vista entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 15.1, con comunicazione scritta a mezzo PEC.
- 15.6 Ogni comunicazione prevista dal presente articolo dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 16. Qualsiasi comunicazione trasmessa in modalità differenti da quelle previste dal presente articolo si considererà come non inviata.
- 15.7 La formale proposizione di un reclamo ai sensi del presente articolo è condizione di procedibilità ai fini del ricorso ad altri rimedi (previsti dalle CG, dai singoli CONTRATTI o dalla legge).
- 15.8 Sono espressamente escluse le situazioni in cui:
- 15.8.1 il FORNITORE dovesse agire per recuperare un proprio credito a seguito di un inadempimento del CLIENTE,
- 15.8.2 l'intervento del FORNITORE fosse giustificato da motivi di urgenza o non fosse rinviabile.

ART. 16 – Comunicazioni ed elezione di domicilio

- 16.1 Ogni comunicazione relative alle CG ed ai singoli CONTRATTI dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti riferimenti.
- 16.1.1 Quanto al FORNITORE:
SEDE LEGALE: Padova (PD) (35127), in Via Vigonovese, n. 79/B
PEC: wintech@legalmail.it

Winning Technologies Spa

Via Vigonovese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Sede certificata
ISO 9001
ISO/IEC 27001

Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601

FAX: 049 2011001

TEL: 049 2011000

I riferimenti dei Responsabili commerciali e dei Referenti tecnici saranno nel caso comunicati in funzione del singolo CONTRATTO.

- 16.1.2 Quanto al CLIENTE, si farà riferimento a quanto indicato nell'Allegato MIC. In relazione a specifici servizi, potranno essere richieste ulteriori informazioni.
- 16.2 Le PARTI si impegnano ad informare tempestivamente e preventivamente la controparte su eventuali modifiche o aggiornamenti delle informazioni di cui all'art. 16.1. Diversamente, le comunicazioni effettuate anche utilizzando dati non aggiornati si intenderanno validamente effettuate e ricevute.
- 16.3 Ciascuna PARTE elegge il proprio domicilio (fisico ed elettronico) ad ogni fine di legge e connesso con l'esecuzione / contestazione dei rapporti derivanti dalle CG e dai singoli CONTRATTI, presso i riferimenti indicati nell'art. 16.1.1 e nell'Allegato MIC.

ART. 17 – Modifiche alle CG

- 17.1 L'impianto contrattuale – la cui struttura è individuata nell'art. 1 CG – è il risultato definitivo della volontà delle PARTI e sostituisce qualsiasi precedente versione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, eventualmente adottata tra le PARTI.
- 17.2 Eventuali modifiche, integrazioni, deroghe alle CG, ai CONTRATTI ed ai relativi allegati sarà possibile esclusivamente mediante documento in forma scritta che dovrà essere preventivamente sottoscritto da entrambe le PARTI.
- 17.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 17.2, il FORNITORE si riserva la facoltà di integrare, modificare, eliminare la gamma dei SERVIZI e dei PRODOTTI offerti in considerazione dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione del mercato e dell'evoluzione della normativa.
- 17.4 Ove l'esercizio della facoltà di cui all'art. 17.3 dovesse comportare una modifica alle condizioni economiche dei singoli CONTRATTI, il FORNITORE provvederà a darne informazione al CLIENTE mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, secondo quanto previsto dall'art. 16, indicando specificamente le modifiche proposte. Entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il CLIENTE dovrà espressamente dichiarare di non accettarle, recedendo dal CONTRATTO, ai sensi dell'art. 7. In mancanza, le modifiche si intenderanno integralmente accettate dal CLIENTE senza riserva alcuna e troveranno applicazione a decorrere dalla scadenza del termine per esercitare il diritto di recesso.

ART. 18 – Trattamento dei dati personali

- 18.1 Il rapporto contrattuale derivante dalle CG e dai singoli CONTRATTI si svolgerà nel rispetto della normativa CODICE PRIVACY.
- 18.2 Il CLIENTE dichiara di essere stato esaurientemente informato dal FORNITORE, sui trattamenti dei dati propri dati personali che potranno essere effettuati in esecuzione delle CG e dei singoli CONTRATTI, come meglio specificato nell'informativa di cui all'Allegato Informativa ex art. 13 del REGOLAMENTO GDPR pubblicata nel sito <https://www.wintech.it/informativa-privacy/>. Ove necessario in relazione a specifici ulteriori trattamenti finalità in relazione a singoli CONTRATTI, il FORNITORE provvederà a fornire la relativa informativa integrativa.
- 18.3 Nel caso in cui le attività che saranno eseguite dal FORNITORE dovessero nello specifico comportare dei trattamenti di dati personali di cui il CLIENTE è Titolare, ovvero nella sua legittima disponibilità, le PARTI si danno reciprocamente atto della necessità di disciplinare i propri rapporti anche dal punto di vista della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Fermo restando che tale attività è di competenza del CLIENTE stesso nella sua qualità di Titolare/Responsabile, il FORNITORE potrà proporre al CLIENTE la documentazione necessaria atta a disciplinare i relativi aspetti sotto il predetto profilo (a titolo meramente esemplificativo: nomina a Responsabile ex art. 28 reg EU 679/2016; nomina ad Amministratore di Sistema; atto autorizzativo). Ove sottoscritta dal CLIENTE, la predetta documentazione si intenderà da quest'ultimo accettata senza riserve ed adottata sotto la propria responsabilità, mandando indenne il FORNITORE da qualsiasi responsabilità in merito.

- 18.4 La documentazione di cui all'art. 18.3 – predisposta dal CLIENTE ovvero proposta dal FORNITORE ed accettata dal CLIENTE – dovrà considerarsi allegato alle CG ed ai relativi CONTRATTI, e ne formerà parte integrante ed essenziale.
- 18.5 Le PARTI si danno in ogni caso atto che l'eventuale predisposizione ed accettazione della documentazione di cui all'art. 18.3:
- 18.5.1 non implica alcun obbligo di consulenza in materia di trattamento dei dati personali in capo al FORNITORE in relazione alla struttura del CLIENTE ed ai trattamenti da questo effettuati sui dati personali di cui il CLIENTE è titolare ovvero nella sua disponibilità;
- 18.5.2 non esonera il CLIENTE dal tempestivo ed integrale adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, rimanendo tale attività di sua esclusiva competenza e responsabilità.

ART. 19 – Sicurezza sui posti di lavoro

- 19.1 Nel caso in cui il FORNITORE – anche tramite i propri consulenti/partner esterni – dovesse svolgere alcune attività all'interno dei locali di proprietà del CLIENTE ovvero sotto il suo controllo o nella sua disponibilità, il CLIENTE adotterà tempestivamente e preventivamente nei confronti del FORNITORE e dei soggetti che effettueranno i suddetti accessi tutti gli adempimenti e le prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.s.m.m., garantendo l'esatto e puntuale adempimento ed essendo responsabile di ogni eventuale danno che dovesse derivare al FORNITORE ovvero ai soggetti che svolgeranno l'attività in esecuzione delle CG o di singoli CONTRATTI.

ART. 20 – Cessazione efficacia CG e rapporti con i singoli contratti

- 20.1 Le PARTI si danno reciprocamente atto ed accettano in ogni caso che, in mancanza di preventivo accordo in forma scritta sottoscritto da entrambe le PARTI:
- 20.1.1 la cessazione, per qualsiasi motivo, delle CG non avrà alcuna conseguenza sulla validità, efficacia dei singoli CONTRATTI,
- 20.1.2 le CG continueranno ad applicarsi a tutti i CONTRATTI sottoscritti tra le PARTI prima del verificarsi dell'evento interruttivo.

ART. 21 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

- 21.1 Esperita la procedura di reclamo, ove necessaria, ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, applicazione esecuzione delle CG ovvero dei singoli CONTRATTI, compreso il risarcimento dei danni, dovrà essere sottoposto ad un preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 28/2010 e ss.
- 21.2 Esperita la procedura di reclamo, ove necessaria, ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, applicazione esecuzione delle CG ovvero dei singoli CONTRATTI, compreso il risarcimento dei danni, dovrà essere sottoposto ad un preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 28/2010 e ss. mm.
- 21.3 L'esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della successiva eventuale azione ai sensi del successivo art. 21.
- 21.4 Costituisce una specifica deroga a quanto previsto dall'art. 21.1, la situazione in cui il FORNITORE debba procedere nei confronti del CLIENTE per il pagamento di somme ovvero la consegna di cose – anche senza ricorrere al procedimento monitorio, ovvero debba procedere con un provvedimento cautelare. In tali casi, il FORNITORE potrà adire immediatamente l'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 21.3.
- 21.5 Il mancato rispetto dei predetti obblighi o di quelli previsti dalla normativa applicabile (a titolo esemplificativo, non esaustivo: mancato esperimento del tentativo obbligatorio o mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di conciliazione ecc.) legittimerà la controparte a pretendere, a titolo di penale e fatto salvo il maggior danno, il pagamento di un importo pari ad € 2.000,00=(duemila/00), oltre ai costi effettivamente sostenuti per la gestione dell'intera procedura (a titolo esemplificativo, non esaustivo: spese di mediazione e spese legali di assistenza per la mediazione ecc.).

Winning Technologies Spa

Via Vigonovese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Sede certificata
ISO 9001
ISO/IEC 27001

Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601

ART. 21 – Giurisdizione, legge applicabile e foro esclusivo

- 22.1 Ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, applicazione esecuzione delle CG o dei singoli CONTRATTI o comunque agli stessi connessa è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria italiana
- 22.2 Le CG ed i singoli CONTRATTI sono disciplinati dalla legge italiana.
- 22.3 Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 20 ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, applicazione esecuzione delle CG e dei singoli CONTRATTI, o comunque agli stessi inerente e/o connessa, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

Winning Technologies Spa

Via Vigonovese, 79/B, 35127 **Padova** (PD)
Tel. 049 2011000 - Fax 049 2011001



Sede certificata
ISO 9001
ISO/IEC 27001

Via Andrea Doria, 7, 20124 **Milano** (MI) - 02 67100309
Largo Parolini, 34/F, 36061 **Bassano d. G.** (VI) - 0424 284601